

Deliberazione n. 359/C

9 1 MAR. 2010

Adottata dal (Commissario in data
OGGETTO:	partecipazione al Progetto regionale prevenzione oncologica con l'Azienda U.S.L di Sanluri – Radiologia mammografica – Rinnovo anno 2010 - Approvazione convenzione -
Su proposta d	el Servizio Affari Generali e Legali
VISTO	il Piano Regionale della Prevenzione approvato con deliberazione della Giunta Regionale Sarda n. 29/2 del 5.7.2005, che annovera fra gli altri, progetti mirati alla screening oncologico del K della mammella, K del colon-retto e K cervice uterina;
ACCERTATO	O che l'Azienda USL 6, approvando il relativo progetto, ha determinato la sua necessità di avvalersi della collaborazione professionale esterna di un Medico d Radiologia, specialista in Mammografia, a cui affidare la doppia lettura degli esam mammografici;
СНЕ	a tale scopo questa Azienda stipulò apposita convenzione di cui alla deliberazione de Direttore Generale n. 124 in data 11.02.2009;
VISTA	la nota prot. 4332 pervenuta il 23 febbraio u.s., con la quale l'Azienda usl 6 di Sanluri propone il rinnovo della convenzione per un ulteriore periodo di un anno;
VISTO	inoltre il testo della convenzione allegato alla nota suddetta, già sottoscritto dal Commissario della Asl 6, che si ritiene possa essere sottoscritto in quanto contiene le condizioni indicate nell'atto n. 124/2009 tuttora valide;
RITENUTO	di dover determinare in un anno la durata della convenzione a decorrere dalla data di adozione del presente atto e contestuale sottoscrizione della convenzione allegata per farne parte integrante;
ACCERTATO	O - che la Azienda USL 6 di Sanluri, come da accordi intercorsi, corrisponderà a questa Azienda un compenso pari a € 60,00 (sessanta) lordi per ogni ora di prestazione, a cui saranno aggiunti € 60,00 lordi per ogni accesso a titolo di

indennizzo per il viaggio;



- che sul totale relativo alle prestazioni professionali, dovrà essere calcolato e rimborsato a questa Azienda un importo parti all'8,5% relativo all'IRAP;
- che saranno rimborsate al professionista le spese di viaggio nella misura di 1/5 del costo della benzina per ogni km percorso;

IL COMMISSARIO

PRESO atto dell'istruttoria svolta dal Servizio Affari Generali e Legali

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di aderire alla proposta dell'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri provvedendo alla stipula della convenzione per l'erogazione di prestazioni di radiologia, che sarà attuata tramite un Medico Radiologo dipendente della Azienda USL 7, esperto in Mammografia, a favore della popolazione femminile residente nel territorio della Asl 6 di Sanluri, nell'ambito del Progetto Regionale per la prevenzione oncologica del K mammella, K cervice uterina e K colon-retto;
- 2) di determinare in € 60,00 lordi il compenso che la ASL 6 di Sanluri corrisponderà a questa Azienda per ogni ora di prestazione, a cui saranno aggiunti € 60,00 per ogni accesso a titolo di indennizzo per il viaggio per ciascun accesso; sul totale dell'importo relativo alle prestazioni professionali dovrà essere calcolato l'importo relativo all'IRAP pari all'8,5%; inoltre, dovrà essere effettuato il rimborso delle spese pari a 1/5 del costo della benzina per ogni km percorso in favore del professionista incaricato;
- 3) Di determinare la durata della convenzione in anni uno a decorrere dalla data di stipula;
- 4) Di contabilizzare i ricavi della presente convenzione sul codice conto n. 0402050101 "Ricavi per consulenze e convenzioni sanitarie";



5) Di approvare la convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL COMMISSARIO

Dr. Maurizio Calaprida

IL DIRETTORE AMM. VO

Dr. Giuseppe Serra

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Antonio Macciò

Resp. Augg e Leg. Dr. C. Contini

Coll. Aagg Dr.ssa E. Locci



Il Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione n. Sylvidel 11 MHK. 2010

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 1 2 MOR. 2010 2 6 MOR. 2010.

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali

destinatari: Servizio Affari Generali Servizio Bilancio



CONVENZIONE DI CONSULENZA PROFESSIONALE

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri (C.F. 91009910927), di seguito indicata come ASL n. 6, rappresentata dal Commissario Dr. Giuseppe Ottaviani, che agisce in nome e per conto della Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9;

E

L'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia (C.F. 02261310920), di seguito indicata come ASL N. 7, rappresentata dal Commissario Dr. Maurizio Calamida, che agisce per nome e per conto dell'Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale - Via Dalmazia, 83 Carbonia.

PREMESSO CHE

- Il Piano Regionale della prevenzione approvato con deliberazione n. 29/2 del 05.07.2005 della Giunta della Regione Sardegna annovera, tra gli altri, progetti di screening oncologici K mammella, K colon retto, e K cervice uterina;
- Con deliberazione n. 76 del 29.12.2008 la Asi 6 di Sanluri approvava il progetto relativo allo screening della mammella, da cui è emersa la necessità di avvalersi della collaborazione professionale di un Medico Radiologo per consentire la doppia lettura degli esami mammografici;
- Nell'ambito di tale progetto in data 24 febbraio 2009 le AA.SS.LL. N. 6 di Sanluri e N. 7 di Carbonia hanno stipulato una apposita convenzione, di durata annuale, avente ad oggetto l'erogazione da parte della Asl 7 di prestazioni di collaborazione professionale da parte di un proprio Dirigente Medico Radiologo con esperienza nel campo delle mammografie;

 permangono in capo alla Asl 6 di Sanluri le esigenze che hanno dato corso all'instaurazione del rapporto contrattuale sopraccitato;

che la Asl n. 7 di Carbonia ha manifestato la propria disponibilità alla prosecuzione suddetto rapporto convenzionale per il tramite del personale medico dipendente;

ibilità alla prosecuzione del AZIENDA U.S.L. Nº 6 SANLURI



TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2010, il giorno	del	mese	di	
------------------------	-----	------	----	--

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La A.S.L. n. 7 si impegna a fornire alla A.S.L. n. 6, per il tramite del proprio personale medico radiologo, una attività di consulenza e collaborazione avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni inerenti la disciplina di Radiologia Mammografica, consistenti nella doppia lettura degli esami mammografici.

ART. 2

L'attività di collaborazione e consulenza di cui al precedente articolo sarà erogata da un Dirigente Medico, dipendente della Asl n. 7, specialista nella disciplina di Radiologia con esperienza nel campo delle mammografie, secondo le indicazioni e direttive formalizzate dalla Direzione Sanitaria della Asl di Sanluri e del Responsabile del Centro Screening della stessa Azienda;

L'attività di collaborazione, da svolgersi al di fuori del normale orario di servizio, sarà articolata in 12 (dodici) ore settimanali, suddivise in più accessi, e verrà svolta presso le strutture aziendali di riferimento.

Nel caso di ulteriori necessità assistenziali è fatta salva la possibilità che le parti addivengano ad ulteriore accordo circa l'ampliamento delle ore di attività oggetto della presente convenzione.

ART.3

Per le attività di cui all'articolo precedente la ASL n. 6 corrisponderà alla ASL n. 7 un compenso lordo pari ad € 60,00 (sessanta/00) per ogni ora di prestazione, con l'aggiunta di €. 60,00 (sessanta/00) a titolo di indennizzo per il viaggio per ciascun accesso.

Sul totale dell'importo relativo alle prestazioni professionali dovrà essere calcolato l'importo relativo all'IRAP pari all'8,5% che la Asl di Sanluri corrisponderà alla Asl di Carbonia.

Inoltre dovranno essere rimborsate al professionista le spese di viaggio nella misura di 1/5 del prezzo della benzina per km percorso.

2



ART.4

La ASL 6 provvederà al pagamento del corrispettivo mensile alla ASL 7, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione che, previo svincolo da parte del Responsabile del Centro Screening, il professionista incaricato presenterà alla ASL 6 medesima.

La Asi n. 7 provvederà alla liquidazione dei proventi nella misura del 95% al consulente avente diritto, previa presentazione di riepilogo degli accessi effettuati dal consulente medesimo attestato dal Responsabile del Centro Screening Aziendale.

ART.5

Per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione la Asl n. 6 assicurerà idonea copertura assicurativa dei rischi in itinere e per danni derivanti a terzi, al prestatore d'opera nelle prestazioni rese nell'ambito della stessa.

ART.6

La presente convenzione, decorrente dalla data di sottoscrizione, avrà durata annuale e potrà essere contestualmente prorogata previa adozione di specificato atto scritto.

ART.7

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà quello di Cagliari.

ART.8

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 3 pagine e di n. 8 articoli.

IL COMMISSARIO della A.S.L. n. 7 Dr. Maurizio Calamida IL COMMISSARIO della A.S.L. n. 6 Dr. Giuseppe Ottaviani

AZIENDA BUSLL Nº 6 ONE SANLURI